

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1146)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ARIOSTO, AVERARDI, BARBERA, BUZIO, CIRIELLI, GIULIANO, PERITORE e GARAVELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1973

Riordinamento delle Camere di commercio

ONOREVOLI SENATORI. — Le Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, com'è noto, operano tuttora nel regime provvisorio che venne frettolosamente statuito con il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, che ricostituiva tali enti dopo la lunga parentesi corporativa.

Da oltre un quarto di secolo, quindi, esse versano in condizioni di grave carenza legislativa, che si evidenzia particolarmente nella forma para-commissariale di amministrazione ancora in atto, tale da ledere ogni elementare principio di democraticità e di rappresentatività, ostacolo insormontabile per la loro necessaria autonomia decisionale e funzionale. D'altra parte, se l'ancor vigente ordinamento, che chiaramente avrebbe dovuto avere carattere del tutto transitorio, si è da tempo manifestato in palese contrasto con l'ordinamento democratico generale del Paese, tale discrepanza viene ad acquisire ora incongruenza ancora più evidente con l'attuazione dell'ordinamento regionale, improntato com'è giustamente quest'ultimo sulla più ampia responsabilizzazione delle autonomie decisionali e funzionali degli organi rappresentativi locali.

Oggi infatti le Camere di commercio seguitano ad essere amministrate da un Pre-

sidente nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dai componenti di una Giunta, nominati dai singoli Prefetti con l'assenso del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le funzioni di Segretario generale infine sono assolve da un funzionario di uno speciale ruolo statale, designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I controlli di legittimità e soprattutto di merito sulle attività camerali sono svolti, in forma pressante e che ormai ha travalicato di molto gli stessi limiti che neppure il passato ordinamento corporativo aveva mai superato, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Aggiungasi, per meglio definire la sconcertante nebulosità giuridica di questa situazione, che è da ritenere che i controlli ministeriali, previsti dal testo unico n. 2011 del 1934, siano stati soppressi dal decreto legislativo luogotenenziale n. 315 del 1944, per cui quelli attuali verrebbero esercitati per consuetudine, anziché *ope legis*, pur essendo pervenuti a svuotare di ogni contenuto l'autonomia ed il decentramento amministrativo previsti dall'articolo 5 della Costituzione.

Il sistema di nomina degli amministratori dall'alto, la presenza di un funzionario statale praticamente alle dipendenze della autorità centrale, i controlli pesantissimi esercitati da quest'ultima in via diretta e in via indiretta attraverso pressioni di varia natura sugli amministratori e sui segretari generali, hanno determinato una situazione del tutto anormale, alla quale deve essere attribuito il palese stato di disagio nel quale le Camere di commercio hanno sinora operato, seppure molto spesso con risultati apprezzabili.

Ciò, evidentemente, postula l'urgenza di dar corso al riassetto giuridico e funzionale, troppe volte rinviato, di questi Istituti che malgrado le suaccennate difficoltà hanno ripetutamente dimostrato di essere in grado di fornire utili, e in certi casi insostituibili, servizi alla collettività.

Riordino e riassetto che devono essere operati adeguando alla realtà di oggi e alle esigenze della nostra attuale società la matrice, ormai lontana nei tempi, dalla quale traggono origine le Camere di commercio, improntata chiaramente su una direttrice di democratica autonomia, interrotta bruscamente con l'avvento del sistema corporativo nel 1926 e purtroppo non più ripresa fino ad oggi.

A coloro che troppo semplicisticamente ironizzano intorno alla attuale pressochè nulla rappresentatività delle Amministrazioni camerali, senza peraltro chiedersi a chi ne risalga la responsabilità, gioverà ricordare che già con legge del 1862 tutta l'amministrazione di questi enti veniva eletta a suffragio universale da parte dei settori allora interessati. Basta raffrontare questo tasso di democraticità con quello che nel 1862 era il modestissimo contingente dell'elettorato politico attivo per comprendere quanto non sia congeniale per gli Istituti camerali l'attuale sistema di amministrazione autocratica, che li estrania e li discrimina dagli altri enti locali, tra i quali, invece, a buon diritto dovrebbero potersi inserire. Naturalmente con tutti gli adeguamenti imposti dall'evoluzione seguita dalla società in questo frattempo, sotto il profilo econo-

mico-sociale e quello politico ed amministrativo.

Pertanto la riforma di questi Istituti, nelle sue linee fondamentali, deve imperniarsi sui seguenti principi basilari:

1. — *Le Camere di commercio sono enti locali istituzionali non territoriali.*

Occorre anzitutto delineare con esattezza nella legge questo principio, già accolto dalla dottrina, enunciato in tutti i testi scolastici, scaturente dalle stesse caratteristiche e prerogative delle Camere di commercio, autorevolmente confermato dal documentato parere espresso dal CNEL nella seduta del 22 luglio 1971, appositamente indetta per la disamina del complesso problema.

Quanto sopra è reso indispensabile dalla necessità di evitare speculazioni di varia natura intese ad ostacolare il logico e funzionale inserimento delle Camere di commercio nell'ordinamento regionale, che è strutturalmente incentrato sul coordinamento decisionale ed operativo delle entità locali.

Operando una scelta diversa, oppure lasciando inalterata l'attuale carenza di specifica definizione istituzionale delle Camere di commercio, esse continueranno a dibattersi in clima di acclarata soggezione agli organi burocratici centrali, quasi fossero un tipo particolare di Prefetture economiche.

Ciò porterebbe rapidamente alla loro emarginazione dalla realtà operativa regionale e nel contempo priverebbe le Regioni, sin dal momento più delicato del loro effettivo avvio, di un supporto di conoscenza, di esperienza e di verifica in campo economico, non facilmente surrogabile.

2. — *Definizione dettagliata delle competenze e delle mansioni.*

La mancanza di una chiara ed univoca definizione delle mansioni e delle competenze camerali, peraltro complesse e in molti casi di non poco momento, ha dato luogo in passato a parecchie incertezze ed inconvenienti. E ciò è destinato ad acuirsi nel momento in cui il nuovo ordinamento regionale viene

assumendo la propria struttura operativa di base.

Si è pertanto condotta una ricognizione estesa delle mansioni sinora svolte dalle Camere di commercio *ope legis*, oppure di fatto, nonché di quelle che sono apparse indispensabili per il loro funzionale inserimento nella struttura regionale viste in rapporto alle tradizionali caratteristiche, alle possibilità funzionali delle Camere di commercio e alle prevedibili esigenze postulate dalla piena operatività delle nuove Regioni.

Ovviamente queste mansioni sono a due livelli diversi. Il primo, il più importante, in sintonia con il parere già ricordato espresso dal CNEL, discende da una visuale che « non privilegia gli adempimenti burocratici, ma quelle attività di studio e promozionali di cui è la stessa realtà dello sviluppo locale a manifestare grande bisogno ».

Pertanto alle Camere di commercio viene affidata la verifica permanente della situazione economico-sociale locale e l'esame dei problemi concernenti il suo sviluppo, attraverso il raffronto continuo tra i vari punti di vista presenti nelle Camere stesse. Conseguentemente le Camere di commercio dovranno provvedere alla rilevazione, alla raccolta ed al vaglio sistematico di dati ed elementi conoscitivi, tanto per rendere meglio edotti e documentati gli altri enti ed organismi locali quanto per la formulazione di proposte ai fini della programmazione regionale, alla cui elaborazione le Camere di commercio devono partecipare con l'apporto delle esperienze e delle istanze di tutti i settori produttivi in esse rappresentati.

Il secondo ordine di mansioni discende dalla ricognizione, che si spera esauriente, delle competenze attribuite *ope legis*, e in piccola parte anche di fatto, alle Camere durante un lungo arco di tempo ed espletate, sempre, in modo assai apprezzabile anche quando le carenze strutturali di questi istituti ne hanno reso particolarmente difficile e faticoso un moderno ed efficiente funzionamento. Inoltre si è ritenuto di dover trasferire alle Camere di commercio il registro delle imprese, previsto dal nostro codice civile, poichè il registro delle ditte tenuto dalle Camere di commercio stesse può costituire un valido supporto per dare al

registro delle imprese la funzionalità operativa di cui abbisogna e per la stretta connessione che esso presenta con altri adempimenti camerale in materia di identificazione o di pubblicità costitutiva di varie e diverse attività economiche.

3. — *Rappresentatività delle Amministrazioni camerale*

In armonia con gli indirizzi unanimemente espressi in sedi disparate (organizzazioni sindacali, CNEL, Ministero dell'industria, Unioncamere) si ritiene di poter pervenire ad un soddisfacente livello di rappresentatività attraverso le designazioni dei consiglieri da parte delle organizzazioni sindacali che partecipano alla stipulazione dei contratti collettivi.

Ovviamente la rappresentatività, per essere veramente tale, deve dare congruo spazio anche al lavoro, alla cooperazione, alle attività professionali, ecc. Come proposto dal CNEL si demanda peraltro al legislatore regionale di precisare il numero e la ripartizione tra le varie categorie dei consiglieri, ritenendo che egli possa meglio valutare, caso per caso, la realtà economico-sociale della propria regione.

4. — *Controlli*

Conseguentemente all'inserimento delle Camere di commercio nel contesto degli enti locali, confortati in questa scelta anche dal parere del CNEL e dei sindacati, la vigilanza ed il controllo sulle Camere di commercio stesse viene deferito all'Ente regione. Infatti un adeguamento strutturale e funzionale delle Camere di commercio sarebbe incompatibile con il perpetuarsi dello stato di soggezione agli organi centrali che è pressochè universalmente ritenuto uno dei principali ostacoli da superare per conseguire, con la loro autonomia, la piena funzionalità delle Camere nel quadro dell'ordinamento regionale. Ed è per la stessa considerazione che viene soppresso il ruolo nazionale dei segretari generali, che costituisce un'altra anomala manifestazione di pressione e controllo dal centro.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****LE CAMERE DI COMMERCIO****CAPO I****NATURA ED ATTRIBUZIONI****Art. 1.**

Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assumono la denominazione di Camere di commercio: esse sono enti locali istituzionali non territoriali, a struttura rappresentativa.

Hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro competenza funzionale si estende all'intera circoscrizione provinciale.

Le Camere possono istituire uffici distaccati nei comuni della provincia, con deliberazione da approvare dalla Giunta regionale.

Art. 2.

Le Camere di commercio rappresentano in modo unitario l'economia delle rispettive province. Esse procedono alla verifica permanente della situazione economico-sociale locale e dei problemi connessi al suo sviluppo. Quali sedi di formulazione delle istanze locali costituiscono il centro di convergenza delle forze produttive della provincia per la ricerca delle soluzioni più idonee a conseguire un armonico sviluppo economico-sociale e per la formulazione delle corrispondenti proposte nell'ambito della programmazione regionale.

Per agevolare il conseguimento dei fini suddetti le Camere di commercio svolgono attività organica di rilevazione statistica, di documentazione e di studio sui problemi economico-sociali, di iniziativa propria quan-

to su richiesta della Regione e degli altri enti locali e provvedono alla diffusione degli elementi conoscitivi e dei risultati di studio conseguiti a tutte le organizzazioni economiche, sindacali e politico-amministrative interessate.

Contribuiscono direttamente ed indirettamente al potenziamento della ricerca scientifica in campo economico-sociale. Curano altresì la diffusione delle nuove conoscenze in tal modo acquisite al fine di agevolarne l'applicazione pratica nei vari settori.

Nell'ambito della politica programmatica regionale promuovono o partecipano ad iniziative e ad attività promozionali intese a favorire un ulteriore sviluppo economico-sociale nelle rispettive circoscrizioni.

Art. 3.

Le Camere di commercio esercitano inoltre le attribuzioni ad esse demandate dalla legge e quelle ad esse delegate dallo Stato e dalle Regioni.

Hanno funzioni consultive nei riguardi dell'Amministrazione pubblica, con particolare riferimento alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, e possono curare, per conto della Regione, l'esecuzione di direttive e di programmi settoriali e territoriali in materia economica.

Effettuano studi, indagini, inchieste e rilevazioni di carattere economico e sociale, di propria iniziativa, od a richiesta dell'Istituto centrale di statistica o di organi dell'Amministrazione pubblica.

Possono richiedere alle pubbliche amministrazioni notizie e dati che ritengono necessari per l'adempimento delle attribuzioni ad esse demandate.

Compilano elenchi di persone che possono assumere l'ufficio di arbitri per la risoluzione delle controversie comunque deferibili a giudizio arbitrale in materia commerciale, stabilendo le norme da osservare nei relativi procedimenti; a richiesta degli interessati costituiscono collegi arbitrali.

Possono costituirsi parte civile nei giudizi per frodi in commercio o per ogni altro reato attinente alle attività economiche.

Art. 4.

Le Camere di commercio possono, con l'autorizzazione della Giunta regionale, istituire ed esercire aziende, gestioni o servizi speciali utili allo sviluppo economico e sociale della provincia. Possono inoltre partecipare ad aziende, gestioni o servizi speciali istituiti o esercitati dalle Regioni o da enti pubblici o da altri enti che perseguano finalità di pubblico interesse e partecipare a consorzi aventi fini di pubblico interesse. Alle Camere è vietato in ogni caso assumere in tali partecipazioni impegni finanziari a carattere illimitato.

Alle aziende speciali, costituite ai sensi del primo comma, può essere conferita la personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dalla Giunta regionale.

Art. 5.

Le Camere di commercio provvedono inoltre:

1) all'accertamento degli usi commerciali, industriali, agrari e marittimi e danno pareri alla competente commissione per l'accertamento degli usi generali;

2) raccolgono dati statistici e notizie sulla situazione e sulla congiuntura economico-sociale della provincia, per iniziativa propria e su richiesta degli altri enti locali. Fungono da organi corrispondenti dell'ISTAT per le rilevazioni a carattere nazionale e per i censimenti periodici;

3) rilasciano certificati di origine delle merci e carte di legittimazione ai viaggiatori di commercio;

4) curano la formazione di mercuriali e di listini dei prezzi e rilasciano certificati di congruità dei prezzi;

5) amministrano le Borse di commercio (Borse valori e Borse merci) e promuovono l'istituzione delle stanze di compensazione in armonia con le disposizioni vigenti in materia;

6) rilasciano i *carnet* TIR a norma della Convenzione di Ginevra 15 gennaio 1959, resa esecutiva con legge 12 agosto 1962 n. 1517;

7) autorizzano le vendite straordinarie e di liquidazione, a norma della legge 19 gennaio 1939, n. 294;

8) esprimono parere:

a) sulle domande di autorizzazione all'effettuazione di operazioni a premio, a norma della legge 15 luglio 1950, n. 585;

b) sulle richieste di autorizzazione all'impianto e gestione di depositi di olii minerali lubrificanti e carburanti, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620;

c) sui regolamenti in materia di usi civici, di polizia rurale, sulla lotta contro i nemici delle piante, il pascolo abusivo, la tutela del terreno e delle colture;

d) sulle proposte dei comuni in merito alla chiusura settimanale obbligatoria dei pubblici esercizi, nonchè sulle variazioni e sulle deroghe alla medesima, a norma della legge 1° giugno 1971, n. 425;

e) circa l'applicazione della legge 28 luglio 1971, n. 558, relativa alla disciplina degli orari dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio;

f) circa l'applicazione del decreto ministeriale 11 marzo 1972 (derivante dalla legge n. 558 del 1971) concernente l'orario degli impianti stradali di distribuzione carburanti, con particolare riguardo ai turni festivi, al servizio notturno, nonchè alle deroghe alle limitazioni di apertura fissate dal decreto stesso;

g) sui ricorsi avverso la mancata concessione di licenze di commercio ambulante, a norma della legge 5 febbraio 1934, n. 327;

9) formulano le direttive di massima per l'esercizio del commercio ambulante, a norma della legge 5 febbraio 1934, n. 327;

10) formano il calendario delle fiere, mostre ed esposizioni provinciali, adempiono alle incombenze di cui al regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio

1972, n. 7, ed esprimono pareri sulle norme per le fiere e mercati;

11) adempiono alle incombenze stabilite dal regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, e relativo regolamento approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e successive modificazioni, in tema di magazzini generali ed a quelle stabilite dal testo unico approvato con regio decreto 17 marzo 1936, n. 726, e dal regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1938, n. 856, in materia di depositi franchi;

12) pronunciano giudizi sulle controversie doganali, a norma del regio decreto-legge 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni;

13) adempiono alle incombenze stabilite dalla legge 4 novembre 1951, n. 1316, e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131, in tema di commercio di grassi idrogenati alimentari e di margarina;

14) disciplinano l'industria molitoria a norma della legge 7 novembre 1949, n. 857, e quella della panificazione, a norma della legge 31 luglio 1956, n. 1002;

15) provvedono alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane e alle incombenze stabilite dalla legge 25 luglio 1956, n. 860;

16) provvedono agli adempimenti stabiliti dalla legge 25 marzo 1959, n. 125, sul commercio all'ingrosso delle carni, del pesce e dei prodotti ortofrutticoli e conseguentemente alla tenuta dei seguenti albi:

a) albo commercianti ingrosso prodotti ortofrutticoli;

b) albo commercianti ingrosso carni;

c) albo commercianti ingrosso prodotti ittici;

d) albo commissionari, mandatari e astatori prodotti ortofrutticoli;

e) albo commissionari, mandatari e astatori carni;

f) albo commissionari, mandatari e astatori prodotti ittici;

17) curano la tenuta, in base alle vigenti disposizioni:

- a) dell'albo agenti e rappresentanti;
- b) dell'elenco interprovinciale degli spedizionieri;
- c) dell'albo degli agenti marittimi raccomandatari;
- d) del ruolo provinciale dei periti e degli esperti;
- e) dell'albo provinciale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli;
- f) del ruolo degli agenti di affari in mediazione;
- g) del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici.

Provvedono inoltre all'accertamento e alla compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, a norma della legge 27 novembre 1960, n. 1397;

18) curano la pubblicazione dell' « Elenco ufficiale dei protesti cambiari » di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 77;

19) provvedono agli espletamenti relativi ai brevetti di invenzione industriale di cui alla legge 19 ottobre 1956, n. 1356, e ai modelli industriali e marchi di impresa in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620;

20) gestiscono laboratori chimico-merceologici, a norma della legge 13 novembre 1940, n. 1767;

21) promuovono la fondazione di istituti di istruzione professionale, organizzano corsi di istruzione professionale, formulano proposte per la modificazione e gli adattamenti dei programmi di istruzione tecnica in relazione alle condizioni locali e ad esigenze particolari;

22) adempiono alle funzioni già demandate dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e dal relativo regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, ai comitati forestali e successivamente ai consigli provinciali dell'economia, in materia:

- di vincoli idrogeologici;
- di trasformazione, governo ed utilizzazione dei boschi;

di sistemazione e di rimboschimento dei territori montani;

di gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni o di altri enti;

di approvazione dei piani di massima per la destinazione e l'utilizzazione dei demani comunali e dei domini collettivi.

Adempiono altresì alle attribuzioni in materia zootecnica di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 126;

23) adempiono agli espletamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1963, n. 930, sull'impianto e la tenuta degli albi dei vigneti a denominazione d'origine;

24) adempiono agli espletamenti connessi al rilascio delle licenze per l'esercizio dell'attività sementiera di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096;

25) provvedono alle vidimazioni di cui alla legge 18 marzo 1956, n. 168, in materia di provvidenze per la stampa, all'articolo 6 della legge 14 dicembre 1950, n. 1151, sulla disciplina e commercio dell'aceto, alla legge 13 giugno 1940, n. 863, in materia di carte e cartoni e al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in materia di minerali, materie grasse e materie radioattive;

26) formulano pareri, effettuano designazioni e provvedono ad ogni altra incombenza discendente da legge dello Stato o da leggi regionali;

27) provvedono agli adempimenti di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per quanto attiene il registro degli esercenti il commercio.

Art. 6.

Presso la Camera di Commercio di ogni provincia è istituito l'ufficio del registro delle imprese. Esso provvede all'impianto e alla tenuta del registro delle imprese in conformità alle norme del capo III, sezione I, del titolo II del libro V del codice civile, nonchè alle norme specifiche che il Governo è dele-

gato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il registro delle imprese è pubblico.

L'ufficio del registro delle imprese è posto sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale competente per territorio. L'ufficio stesso è retto da un conservatore designato dal presidente della Camera di commercio, tra i funzionari della medesima, sentito il giudice delegato.

L'ufficio, oltre alle funzioni di cui al comma primo del presente articolo, provvede anche agli adempimenti commessi alle Camere di commercio per la tenuta del registro delle ditte di cui agli articoli 47 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e, in quanto applicabile, al regolamento generale approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, e successive modificazioni.

Alle spese di funzionamento dell'ufficio provvede la Camera di commercio a carico del proprio bilancio.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge è delegata al Governo l'emanazione di norme di coordinamento tra il registro delle imprese e le norme seguenti, concernenti attribuzioni camerali:

con la legge 25 luglio 1956, n. 860, per quanto attiene la tenuta ed il funzionamento dell'albo degli artigiani;

con la legge 5 febbraio 1934, n. 327, per quanto attiene il commercio ambulante;

con la legge 11 giugno 1971, n. 426, il regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 14 gennaio 1972 e con l'articolo 1 della legge 20 novembre 1971, n. 1062, per quanto attiene il registro degli esercenti il commercio;

con legge 12 marzo 1968, n. 316, ed il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 aprile 1969 per quanto attiene il ruolo degli agenti e rappresentanti;

con la legge 27 novembre 1960, n. 1397, e la legge 22 luglio 1966, n. 613, per quanto attiene gli elenchi esercenti attività commerciali;

con la legge 21 marzo 1958, n. 253, ed il regolamento approvato con decreto del Pre-

sidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926, per quanto attiene il ruolo speciale ordinario degli agenti di affari in mediazione;

con la legge 25 marzo 1959, n. 125, per quanto attiene l'albo dei commercianti all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

con la legge 25 gennaio 1966, n. 31, per quanto attiene l'albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli;

con la legge 30 gennaio 1968, n. 46, ed il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, per quanto attiene il registro dei venditori di materie prime e di semilavorati di metalli preziosi.

CAPO II

ORGANI

Art. 7.

Sono organi della Camera di commercio:

- 1) il Consiglio camerale;
- 2) la Giunta;
- 3) il Presidente.

Art. 8.

I componenti dei consigli camerale non possono essere in numero inferiore a trenta nè superiore a sessanta.

Il numero dei componenti di ciascun Consiglio e la loro ripartizione secondo le categorie di cui all'articolo 10 vengono determinati con legge regionale che statuirà la ripartizione stessa in relazione alle caratteristiche economico-sociali ambientali.

I consiglieri durano in carica cinque anni.

Art. 9.

Alla designazione dei nominativi per la nomina dei componenti i Consigli camerale, secondo le modalità previste dall'articolo

precedente, provvedono le associazioni sindacali locali che su base nazionale partecipano alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro, in misura che tenga conto dell'importanza dei singoli settori economici, nonché gli ordini professionali per le attività connesse al processo produttivo e università della regione per i consiglieri previsti al punto 5) del successivo articolo 10.

La nomina dei consiglieri è fatta, per ogni Camera, con decreto del presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta medesima.

Art. 10.

Possono essere nominati membri del Consiglio camerale i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e che appartengano ad una delle categorie sotto indicate:

1) esercenti per conto proprio o rappresentanti di un'attività economica o liberi professionisti;

2) soci di una società in nome collettivo; accomandatari di società in accomandita semplice o per azioni; presidenti e amministratori con rappresentanza di società a responsabilità limitata, di società per azioni e di società cooperative iscritte nel registro delle ditte;

3) presidenti o amministratori di enti pubblici, che esercitino un'attività economica e siano iscritti nel registro delle ditte;

4) prestatori d'opera e dirigenti d'azienda che prestino opera retribuita nel settore economico rappresentato della provincia;

5) professori universitari di ruolo in materie connesse a settori specifici interessati a risultati della ricerca scientifica.

Art. 11.

Non possono essere consiglieri camerale:

1) i consiglieri regionali, i presidenti e gli assessori provinciali, i sindaci e gli assessori comunali;

2) gli amministratori delle istituzioni operanti sotto la vigilanza della Camera;

3) gli impiegati della Camera o delle istituzioni che la Camera amministra;

4) le persone che hanno liti pendenti con la Camera o ne siano debitori;

5) coloro che hanno parte in servizi retribuiti, in esazione di tributi o di diritti, in forniture o appalti nell'interesse della Camera o di imprese sovvenzionate in qualsiasi modo dalla Camera stessa;

6) coloro che, avendo riscosso somme di denaro per conto della Camera, non hanno ancora reso conto del loro operato e rimesso quanto dovuto;

7) coloro che, avendo debito liquido verso la Camera, sono stati da essa legalmente posti in mora.

Art. 12.

Il Consiglio delibera sui programmi di attività, sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo, sui regolamenti interni, sull'istituzione e l'esercizio di aziende, gestioni o servizi speciali.

Il Consiglio delibera i provvedimenti concernenti le tabelle organiche del personale; promuove iniziative ed esprime pareri e voti sulle questioni generali e particolari attinenti alle materie di competenza della Camera che siano ad essa sottoposte dall'amministrazione pubblica o dal presidente della Camera o dai singoli consiglieri; nomina gli organi amministrativi delle aziende, gestioni e servizi speciali della Camera, scegliendoli nel proprio seno.

Il Consiglio si riunisce in due sessioni ordinarie, una nel mese di marzo per l'approvazione del conto consuntivo, l'altra nel mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo ed in sessioni straordinarie, quando lo stabilisca il presidente o lo richiedano la Giunta o almeno la metà dei membri del consiglio stesso. Si riunisce altresì in sessione straordinaria quando lo richieda il presidente della Giunta regionale.

Per la trattazione di particolari argomenti, il Consiglio può costituire commissioni, la cui composizione ed il cui funzionamento saranno stabiliti da norme regionali.

Art. 13.

La Giunta è eletta a scrutinio segreto dal Consiglio tra i propri membri all'atto dell'insediamento.

Essa è composta dal presidente, dal vice presidente e da sette componenti, scelti tra i consiglieri.

Il numero dei componenti può essere aumentato a nove con deliberazione del Consiglio quando i consiglieri cameralli superino le quarantacinque unità.

Con separate votazioni, con le modalità indicate nel primo comma, il Consiglio elegge tra i propri membri il presidente ed il vice presidente.

Tutti i membri della Giunta rimangono in carica per cinque anni e non possono essere confermati per più di una volta consecutiva.

La Giunta predispone il bilancio di previsione, il conto consuntivo ed i regolamenti interni; delibera sui ricorsi relativi alle materie di competenza della Camera, che non rientrino nella specifica competenza di altri organi; autorizza il presidente a stare in giudizio per la tutela degli interessi camerali.

La Giunta delibera anche, nei casi di urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio camerale. In tali casi la deliberazione deve essere presentata, per la ratifica, al Consiglio nella prima adunanza che ha luogo dopo l'adozione della deliberazione medesima.

La Giunta, integrata da almeno tre rappresentanti dei dipendenti, costituisce il Consiglio di amministrazione del personale, che delibera i provvedimenti in ordine a tutte le questioni riguardanti il personale e quant'altro previsto in materia dalle norme sul pubblico impiego e dallo statuto dei lavoratori.

Art. 14.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Camera; convoca e presiede il Consiglio e la Giunta; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio e della Giunta;

dà le disposizioni occorrenti per il regolare funzionamento degli organi della Camera.

Il vice presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento di questo o per la trattazione di affari specifici su sua delega.

Art. 15.

Le cariche camerale sono gratuite. Al presidente e ai membri della Giunta può essere corrisposto un gettone di presenza alle riunioni, in misura stabilita dalla Giunta regionale con proprio provvedimento. Al presidente, ai membri della Giunta e ai consiglieri deve essere corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento di compiti inerenti la carica rivestita.

Art. 16.

I componenti degli organi camerale decadono dalla carica quando perdono i requisiti richiesti per la nomina o quando, senza giustificato motivo, non prendono parte a tre adunanze consecutive o, nel periodo di un anno, ad almeno un terzo del numero delle adunanze alle quali sarebbero dovuti intervenire.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio camerale, con deliberazione motivata, che deve essere immediatamente comunicata al presidente della Giunta regionale.

Art. 17.

Le deliberazioni degli organi camerale debbono essere adottate con la presenza di almeno metà del numero dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni sono adottate:

1) a maggioranza dei due terzi dei componenti, per l'istituzione di aziende, gestioni e servizi speciali;

2) a maggioranza assoluta, per le nomine previste dall'articolo 13.

Le deliberazioni aventi per oggetto persone fisiche debbono essere adottate a scrutinio segreto.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 18.

Le sedute del Consiglio camerale sono pubbliche.

Il presidente ha però la facoltà di non ammettere il pubblico alle sedute nelle quali, a suo giudizio, gli argomenti da trattare abbiano carattere di riservatezza.

Le sedute della Giunta e delle commissioni non sono pubbliche.

CAPO III

PERSONALE

Art. 19.

Lo stato giuridico, il trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale camerale — salvo normativa regionale più favorevole — è disciplinato dalla legge 23 febbraio 1968, n. 125, e dal regolamento interministeriale di applicazione 16 marzo 1970 e modificazioni successive. Entrambe le norme suindicate devono intendersi modificate per quanto concerne le attribuzioni ministeriali — ivi compresa la determinazione delle tabelle organiche del personale — che vanno tutte riferite alla competenza dell'Ente regione.

Il ruolo dei segretari generali, previsto dalla legge 23 febbraio 1968, n. 125, è soppresso.

Il segretario generale è nominato dalla Giunta e scelto per concorso tra il personale della carriera direttiva dei ruoli delle Camere di commercio di tutto il territorio nazionale, che abbia raggiunto da due anni la qualifica di vice segretario generale. È capo del personale e dei servizi camerale, partecipa alle riunioni del Consiglio, della Giun-

ta e del Consiglio di amministrazione con facoltà di intervenire esclusivamente in ordine alla legittimità di ogni proposta o deliberazione e dispone l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio, dalla Giunta, dal Consiglio di amministrazione e dalle commissioni.

I segretari generali attualmente in carica possono optare per il passaggio nei ruoli camerali dove conseguono il trattamento economico e giuridico previsto dal regolamento per il personale camerale stesso.

I segretari generali che non richiedono il passaggio nei ruoli camerali sono inquadrati nei ruoli del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'articolo 95 del regolamento per il personale camerale, approvato con decreto 16 marzo 1970, viene completato con l'aggiunta, nel ruolo del personale camerale, di un posto per il segretario generale con qualifica di dirigente superiore.

CAPO IV

ENTRATE

Art. 20.

Per l'assolvimento dei loro compiti, alle Camere di commercio vengono attribuite aliquote di imposte entro i limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Per i compiti delegati dalle Regioni o da altri enti pubblici, le Camere dispongono di altre entrate secondo le norme previste da leggi dello Stato o delle Regioni.

I diritti sui certificati o sugli atti rilasciati e quelli per l'iscrizione nei ruoli e negli albi, di cui all'articolo 52, lettere *b*) e *c*), del testo unico, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, sono stabiliti nella misura indicata nella tabella *A* allegata alla presente legge, che sostituisce le tariffe di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 971. Tali diritti possono essere modificati con decreto del presidente della Regione, su proposta della Giunta regionale.

Art. 21.

Le entrate relative alle Borse valori ed alle Borse merci, percepite dalle Camere, sono costituite dai diritti:

- 1) per la quotazione dei titoli sui listini di borsa;
- 2) per il rilascio delle tessere di ingresso ai recinti ed agli spazi riservati;
- 3) per l'uso dei servizi messi a disposizione degli operatori e del pubblico.

Le tariffe relative ai suindicati diritti sono deliberate dal Consiglio camerale ed approvate dal Consiglio regionale.

TITOLO II

LE UNIONI REGIONALI E NAZIONALE
DELLE CAMERE DI COMMERCIO

CAPO I

UNIONI REGIONALI
DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Art. 22.

Nel capoluogo di ogni regione può essere istituita una Unione regionale delle Camere di commercio con funzioni di coordinamento dei compiti delle singole Camere.

Tali Unioni hanno carattere puramente associativo e sono regolate da uno statuto approvato dalla Giunta regionale.

Art. 23.

Alla copertura del fabbisogno finanziario, in base al bilancio preventivo, l'Unione regionale provvede mediante:

- 1) i contributi annuali delle Camere della regione, stabiliti in base ad una aliquota concordata tra le Camere;
- 2) i proventi della vendita di pubblicazioni;
- 3) i lasciti, le donazioni ed i contributi volontari.

CAPO II

UNIONE NAZIONALE
DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Art. 24.

L'Unione italiana delle Camere di commercio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 709, è organo a carattere associativo con finalità di coordinamento e di studio dei problemi economico-sociali a carattere nazionale rientranti nella sfera di competenza camerale.

Art. 25.

Alla copertura del fabbisogno finanziario, in base al bilancio preventivo, l'Unione nazionale provvede mediante:

- 1) i contributi annuali delle Camere, stabiliti in base ad una aliquota concordata tra le Camere stesse;
- 2) i proventi della vendita di pubblicazioni;
- 3) i lasciti, le donazioni ed i contributi volontari.

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE E VIGILANZA

Art. 26.

La Regione esercita sulle Camere di commercio il controllo di legittimità e di merito, nei limiti stabiliti dalla Costituzione.

Art. 27.

Le Camere di commercio debbono sottoporre all'approvazione della Regione i bilanci di previsione ed i conti consuntivi entro 15 giorni da quello in cui sono stati

rispettivamente deliberati. Entro lo stesso termine debbono essere inviati i provvedimenti di variazione del bilancio preventivo e quelli relativi ad impegni poliennali.

Tutte le funzioni di controllo devono essere espletate entro 30 giorni dal ricevimento degli atti camerale relativi. Trascorso inutilmente detto termine gli atti stessi divengono automaticamente esecutivi.

Art. 28.

Sono esenti dalle imposte di registro ed ipotecarie gli atti di acquisto di immobili, compresi i suoli edificatori, destinati alla sede delle Camere o alla sede di aziende speciali enti o istituti, per i quali detti enti provvedono, nell'ambito delle proprie attribuzioni.

Art. 29.

Qualora l'Amministrazione camerale risulti nell'impossibilità di funzionamento o adotti reiteratamente provvedimenti od incorra in omissioni che comportino violazione di norme legislative o gravi inosservanze di norme regolamentari, il Presidente della Giunta regionale, previa contestazione, provvede, sentita la Giunta regionale, allo scioglimento del Consiglio camerale. Nelle more della ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria — che dovrà avvenire entro e non oltre i 6 mesi — il Presidente della Giunta regionale provvede, contestualmente al decreto di scioglimento, alla nomina di un Commissario straordinario che assume i poteri di tutti gli organi camerale.

Art. 30.

Delle spese che le Camere abbiano sostenute per finalità non istituzionali e di quelle che abbiano dovuto incontrare per inosservanza delle disposizioni di leggi e di regolamenti, rispondono personalmente e solidalmente coloro che tali spese ordinarono, deliberarono o cagionarono.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31.

E demandato alle singole Regioni di emanare norme per l'attuazione della presente legge entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima.

Art. 32.

Sono soppresse tutte le norme precedenti in contrasto con la presente legge.

TABELLA A

DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI ALLE CAMERE DI COMMERCIO

1. — Certificato di iscrizione nel registro delle ditte od attestato in estratto desunto dal registro delle ditte e delle firme	L.	150
2. — Certificato di idoneità per adire ad aste, appalti, eccetera	»	500
3. — Elenchi di nominativi, iscritti nel registro delle ditte (per ogni nominativo)	»	10
4. — Certificato di origine od analoga attestazione o dichiarazione relativa a scambi di merce, anche su fatture o simili	»	150
5. — Vidimazione o autenticazione di firme	»	150
6. — Carte di legittimazione per viaggiatori di commercio	»	200
7. — Certificato di usi già accertati o di prezzi desunti da listini camerali, sino a tre voci	»	500
Per ogni voce in più debbono essere corrisposte lire 50 con un massimo di lire 1.000.		
8. — Certificato di usi o di prezzi da accertare espressamente, fino a tre voci	»	1.000
Per ogni voce in più debbono essere corrisposte lire 100 fino ad un massimo di lire 1.500.		
9. — Copia autentica di atti e documenti esistenti presso la Camera o di deliberazioni camerali (per ogni foglio intero di 4 pagine o frazione)	»	500
10. — Certificato di iscrizione o cancellazione nei vari ruoli camerali	»	300
11. — Designazione di arbitri e periti	»	1.000
12. — Atti, certificati o dichiarazioni non compresi nelle voci precedenti	»	200
13. — Visura del registro delle ditte: per ogni ditta	»	100
14. — Duplicato di atto o certificato chiesto contemporaneamente all'originale		la metà del diritto stabilito per l'originale
15. — Diritto d'urgenza per certificato da rilasciare in giornata	L.	300
16. — Diritto d'urgenza speciale per certificato rilasciato subito	»	600
17. — Diritto d'iscrizione nei ruoli o albi camerali	»	2.000

Per quanto concerne il Registro delle Imprese i diritti di Segreteria corrispondenti saranno determinati con apposito provvedimento.